C12096 - BCEC MANAGEMENT X/DP MIDCO
Provvedimento n. 26648

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 giugno 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società BCEC Management X ltd., pervenuta in data 25 maggio 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

BCEC Management X Ltd. (di seguito, BCEC X) è una società di diritto delle Isole del Canale (Channel Islands) attiva nella gestione dei fondi *private equity* denominati "BC European Capital X". BCEC X è controllata indirettamente dalla BC Partners Holdings Limited (di seguito, BC Partners). In particolare, BCEC X e BC Partners agiscono da general manager e da partners o rappresentanti di fondi di investimento, tra cui BC Eurpean Capital VIII, BC European Capital IX (Fondi BC).

Nel 2016 il gruppo BC Partners ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa *[10-20]*[1] miliardi di euro, di cui circa *[5-10]* miliardi di euro per vendite in Europa e circa *[1-10]* miliardi di euro per vendite in Italia.

DP Midco S.p.A. (di seguito, DP Midco) è una società holding che detiene il 100% del capitale sociale della DP Group S.p.A. (di seguito DP Group). DP Group è una società holding che coordina e controlla interamente il capitale sociale di un gruppo di società a responsabilità limitata che offrono servizi odontoiatrici, con il marchio "DentalPro", tramite una serie di cliniche ubicate sull'intero territorio nazionale.

Nel 2015 il fatturato di DP Group è stato pari a *[100-499]* milioni di euro, realizzato totalmente in Italia[2].

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame concerne l'acquisizione, da parte di BCEC X, dell'intero capitale sociale di DP Midco. Ad esito dell'operazione BCEC X, in qualità di general manager e partner dei Fondi BC, avrà il controllo esclusivo, esercitato indirettamente tramite i Fondi BC e altre società allo scopo costituite, della DP Midco e delle sue controllate.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 499 milioni di euro e quello dell'impresa acquisita è stato superiore a 50 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Dal punto di vista merceologico, considerata l'attività svolta dal gruppo acquisito, il mercato interessato dall'operazione in esame è quello dell'offerta di servizi odontoiatrici.
Sotto il profilo geografico, rilevata l'importanza in genere attribuita dalla domanda alla prossimità dei punti in cui vengono erogati i servizi odontoiatrici, è ragionevole ritenere che il mercato del prodotto abbia una dimensione locale, non superiore ai confini della provincia. L'esatta definizione del mercato geografico può, comunque, essere lasciata aperta in quanto non incide sulla valutazione degli effetti della presente operazione.
Nel caso di specie, le cliniche operanti con il marchio "DentalPro" sono presenti in molte provincie italiane; pertanto, l'operazione interessa numerosi mercati rilevanti coincidenti con tutte le provincie in cui sono ubicate le cliniche odontoiatriche controllate dal gruppo acquisito.
BC Partners, BCEC X e le BC Portfolio Companies non sono attive nei mercati rilevanti sopra individuati, né in mercati a valle o a monte o comunque collegati a quelli in cui operano DP Group e le sue controllate. Poiché, pertanto, non vi sono sovrapposizioni orizzontali tra le quote di mercato del gruppo acquirente e quelle del gruppo acquisito, né

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Non sono ancora disponibili i bilanci relativi al 2016.]*

eventuali problemi di *foreclosure* derivanti da legami verticali o conglomerali, l'operazione in esame non determina modifiche delle condizioni concorrenziali dei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella